

REGOLAMENTO (CE) N. 10/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 1997****relativo alle domande di titoli d'importazione di frumento di qualità che beneficiano delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2547/94⁽⁴⁾, ha stabilito disposizioni particolari relative alle importazioni nel quadro del contingente previsto dal citato regolamento (CE) n. 774/94; che l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94 dispone che la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di importazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate fra il 19 e il 22 dicembre 1996 vertono su 68 000 t di frumento duro del codice NC

1001 10 00 e che il quantitativo massimo da impegnare è di 59 934 t per il frumento duro; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'importazione presentate fra il 19 e il 22 dicembre 1996 e che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94 e presentate fra il 19 e il 22 dicembre 1996 e trasmesse alla Commissione prima del 3 gennaio 1997 sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,882. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 3 gennaio 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1994, pag. 7.